



COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

numero **18** del 12-06-2020

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE STABILI DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2020**

Il Responsabile del Servizio
F.to CAROTTA ROBERTO

La presente determinazione viene assunta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e, ove presenti impegni di spesa, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non richiesto visto di regolarità contabile in quanto la determinazione non prevede impegno di spesa.

Data _____

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to CAROTTA ROBERTO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la determinazione in oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Assunto IMPEGNO di spesa n. _____ in c/residui
 c/competenza sul capitolo n. _____ del bilancio _____.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CAROTTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017;
 - B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

Dato atto che l'importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di discrezionalità, ed è suscettibile di incremento esclusivamente ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 (ora abrogato per effetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che prevede “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come evidenziato nell'allegato sub A);

Visto che l'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016-2018 ha confermato la disposizione del previgente CCNL in materia di retribuzione individuale di anzianità la quale prevedeva che la stessa,

con riferimento al personale cessato dal servizio, confluisce nell'unico importo consolidato delle risorse stabili;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi del citato art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Considerato altresì che:

a) l'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 dispone che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili confluisca, tra l'altro, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

b) a tale proposito l'ARAN ha fornito il parere CFL7 in data 08.10.2018 secondo cui, qualora le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non siano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, le stesse non potrebbero essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018 fatta salva la possibilità per l'ente di procedere con un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano;

c) il successivo comma 2, lettera b), del medesimo art. 67 prevede che l'unico importo consolidato delle risorse stabili sia stabilmente incrementato anche di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, quantificato in euro 13,91;

d) con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 85 RG del 12.06.2020 si è proceduto alla ricostituzione del fondo per gli anni 2016-2017-2018-2019;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Dato atto che, ai fini della costituzione del fondo anno 2020 sono state inserite le risorse previste dal contratto ai sensi dell'art 67 co. 2 lett a) CCNL 21.05.2018 pari ad euro 83,20 per 3 dipendenti in servizio al 31.12.2015, per un totale di € 249,60;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili per l'anno 2020, quantificate in € 22.842,21 come da allegato A):

- parte fissa in euro 13.738,64;
- parte variabile:

a) risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario (art. 67, c. 3, lettera C, CCNL del 21/05/2018). pari ad euro 835,82;

b) incentivi per funzioni tecniche ((art. 67, c. 3, lettera C, CCNL del 21/05/2018), quantificati in via preventiva in euro 8.267,75, come da prospetto redatto dall'ufficio tecnico, salvo diversa consuntivazione finale.

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Preso atto del parere positivo del Revisore unico del conto agli atti.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Servizio Finanziario;

VISTI:

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la delibera di Giunta Comunale n° 2 del 31/01/2020 con la quale il Sindaco è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che tutto quanto riportato in premessa e narrativa costituisce presupposto, condizione essenziale e parte sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, per parte fissa e variabile, per l'importo complessivo di euro **22.842,21**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, (ALL. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la determinazione del Fondo per l'anno 2019, come con la presente operata, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative e/o sopravvenute occorrenze e diventerà efficace solamente dopo il rilascio del parere positivo da parte del collegio dei revisori dei conti che sarà formalizzato con specifico verbale;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 l' ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l' anno 2016 come evidenziato nell' allegato sub A).
5. di dare atto che la spesa complessiva per il fondo accessorio - risorse stabili 2020 - ammontante ad **€ 13.738,64** viene imputata al capitolo 1025 del Bilancio 2020;
6. di dare atto che la spesa per il fondo risorse variabili di euro **8.267,75** relative al compenso incentivante D.Lgs. 50/2016, sono da imputare alle singole opere pubbliche nelle quali ogni quadro economico riporta la voce specifica, tale importo potrà essere soggetto a variazione nel corso dell' anno 2020;
7. di dare atto che la spesa per il fondo risorse variabili di euro **835,82** riferita ai risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario anno 2019 (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018), viene imputata al capitolo 1025 del Bilancio 2020;
8. di dare atto che il presente atto viene comunicato alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dall' art. 4 del CCNL 2016/2018;
9. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.